



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari

La Corte, composta dai Magistrati:

Dott. Ssa [REDACTED]	Presidente
Dott. Ssa [REDACTED]	Consigliera
Dott. Ssa [REDACTED]	Consigliera rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 450/2021 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv.

SORGENTONE ANDREA

parte appellante

CONTRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

parte appellata

Oggetto: contratti bancari



All'udienza del 16/2/2024 sono state precisate le seguenti

Registrato il: 24/02/2025 n.514/2024 importo 5271,75

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte appellante: "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 849/2021 del 218/07/2021, emessa dal Tribunale di Sassari, accogliere il presente appello e, pertanto, le conclusioni già rassegnate in 1° grado mediante il foglio conclusioni del 18/02/2021, con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite di 1° e di 2° grado negli importi che saranno ritenuti di giustizia a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario";

Nell'interesse di parte appellata: "██████████, come sopra rapp.ta e difesa, espressamente richiamate tutte le eccezioni, deduzioni istanze e difese formulate nel giudizio di primo grado, da aversi qui come riproposte, insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita, riservata ogni ulteriore deduzione e conclusione voglia accogliere le seguenti conclusioni e per l'effetto:

- respinta ogni avversa domanda contraria, eccezione e deduzione;
 - emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
- 1) confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte;
 - 2) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato ██████████ convenne in giudizio Unicredit spa esponendo quanto segue:

di essere stata titolare presso l'agenzia di Sassari, dei rapporti di c/c in appresso indicati



- ordinario n. 732 (ex 6510832 e 1759 [REDACTED]) dal 3 aprile 1996 chiuso il 30.3.2015;

- anticipi 256 (ex 65004194 ed ex 591 [REDACTED]) dal 25/9/1998 chiuso il 15 marzo 2012;

- anticipi 215 (ex 493 ed ex 65011093 [REDACTED]) dal 27 febbraio 2003 chiuso il 30 marzo 2015;

- anticipi 795 dal 28 febbraio 2007 e chiuso il 11 settembre 2007;

- anticipi n. 990 dal 15 marzo 2007 e chiuso l'11 settembre 2007;

che erano stati annotati a debito interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in deroga a quanto previsto dalla legge.

[REDACTED], costituitasi in giudizio, negò l'applicazione di clausole nulle e di ogni altro addebito illegittimo ed eccepì la prescrizione sia quinquennale (in punto di interessi) che decennale e contestò la domanda nel merito, sostenendo che tutti i versamenti effettuati dalla controparte, nel periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione, dovevano intendersi aventi natura solutoria ed essendo equiparabili a dei pagamenti, essere soggetti a prescrizione, con decorrenza da ogni singolo versamento.

La causa, istruita con produzioni documentali, con l'ordine di esibizione dei contratti inutilmente richiesti dall'attrice e con consulenza tecnica contabile, fu decisa con sentenza n. 849/2021 con cui fu accolta solo in parte la domanda attrice.

[REDACTED] ha proposto appello avverso detta pronuncia, deducendo i seguenti motivi: i) il giudice a quo avrebbe erroneamente affermato che il contratto del 3/04/1996 disciplinava in modo completo il c/c 732, che la comunicazione del 28/06/1996 -peraltro retroattiva- potesse colmare l'originaria mancata pattuizione di condizioni ultralegali e che le condizioni fossero state



regolarmente modificate dalla banca, anche in senso peggiorativo, e ciò nonostante la mancanza dell'originaria valida pattuizione di un tasso extra legale, sia entro che oltre il fido, e l'unilateralità di ogni modifica successiva come tale nulla siccome non concordata; ii) i contratti del 25/09/2007 sarebbero inutilizzabili in quanto depositati tardivamente dalla banca, ed in ogni caso relativi in modo univoco al solo c/c 215 e non agli altri conti correnti; iii) erroneamente nella consulenza tecnica contabile esperita in primo grado e posta a fondamento della decisione sarebbe stato ricalcolato il saldo del solo c/c ordinario n. 732, anche riguardo agli addebiti asseritamente provenienti dai c/c anticipi.

Sulla scorta di quanto precede, ha, pertanto, chiesto che ogni c/c venisse ricalcolato separatamente, con ricalcolo delle commissioni, spese, interessi attivi e passivi e che l'importo liquidato per compensi professionali fosse adeguato all'ammontare della somma indebitamente corrisposta alla banca.

██████████ ha resistito all'appello e ha reiterato l'eccezione di prescrizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

1. Sul motivo di appello sub i)

È fondata la censura con cui parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado per avere il tribunale affermato che le condizioni economiche dell'apertura in conto corrente del 3/04/1996 erano state indicate in contratto, che la comunicazione del 28/06/1996 -peraltro retroattiva- potesse colmare l'originaria mancata pattuizione di condizioni ultralegali e che le



condizioni fossero state regolarmente modificate dalla banca, anche in senso peggiorativo, e ciò nonostante la mancanza dell'originaria valida pattuizione di un tasso extra legale, sia entro che oltre il fido, e l'unilateralità di ogni modifica successiva come tale nulla siccome non concordata.

Effettivamente, è dato leggere nella pronuncia di primo grado che " *le condizioni economiche dell'apertura in conto corrente del 3/04/1996 sono state indicate in contratto. (...) Tanto chiarito, occorre rilevare come con successiva comunicazione del 28/06/1996, peraltro con decorrenza retroattiva, gli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto siano stati modificati, tanto che le condizioni effettivamente applicate sono state ricostruite sulla base degli estratti conto. E' stata verificata, poi, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed è stato anche evidenziato come il primo contratto del 3/04/1996 sia stato nuovamente sottoscritto tra le parti prima il 15/01/2001 e poi 4/05/2001. Sono stati presi in considerazione il contratto del 24/09/2007 (che indica l'affidamento concesso, il tasso creditore e quello debitore, la commissione di massimo scoperto, il tasso di mora nonché la capitalizzazione), il contratto di anticipo crediti del 25/09/2007, pure contenente le varie condizioni applicate, e quello del 25/09/2007.*

In tutti detti contratti la banca si è riservata la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole alla cliente, le condizioni applicate nei termini di legge, con la conseguenza che le difformità tra quanto previsto e quanto applicato non possono costituire una condotta illecita rispetto agli obblighi contrattuali assunti dalla banca."



Ebbene, per un verso, quanto sopra si pone in contrasto con le risultanze della documentazione versata in causa, dalla quale emerge, diversamente da quanto asserito dal primo giudice, che il contratto del 3/04/1996 con cui era stato aperto il c/c ordinario n. 732 (ex 6510852 e 1759 [REDACTED]) prevedeva un tasso debitore 19,50% + c.m.s. 0,575%, con la seguente precisazione: "tasso debitore per eccezionale, transitorio scoperto di conto, al top rate di volta in volta vigente, oltre la commissione di massimo scoperto, come indicato nell'apposito avviso sintetico (cfr. doc.35, produzioni della seconda memoria 183 co. 6 cpc dell'attrice - appellante): risultava, dunque, indicato, per relationem rispetto al top rate di volta in volta vigente, il solo tasso debitore per eccezionale, transitorio scoperto di conto e la misura percentuale di tale tasso (per eccezionale, transitorio scoperto di conto) veniva individuata all'epoca della stipula nel 19,50%. Che quest'ultima fosse la misura percentuale in cui era espresso, al momento della stipula, il tasso extrafido (per eccezionale e transitorio scoperto di conto) non possono esservi dubbi, considerato che viene riportata proprio accanto alla clausola indicante il meccanismo per il calcolo del tasso di cui si discute e che a essa è espressamente previsto che debba aggiungersi la CMS (per l'esattezza: "19,50 + CMS 0,575%") proprio come si è detto per il tasso extrafido.

Successivamente, viene in rilievo la ricontrattazione del 15/01/2001, nella quale risultano riportati tasso debitore, creditore, CMS e come nella versione del 3/04/1996, gli addebiti sono riferiti a un "eccezionale, transitorio scoperto di conto" e vengono regolati "al top rate di volta in volta vigente, oltre la CMS"; il tasso per l'extra fido in quel momento veniva individuato nella misura del 11%



(cui doveva aggiungersi la CMS in ragione di 0,500%). Nell'ultima ricontrattazione del 4/05/2001 non risulta alcunché sia per il tasso debitore che creditore, essendo gli spazi appositi lasciati in bianco.

Ebbene, dalla disamina dei documenti sopra menzionati si ricava che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza oggetto di gravame, il tasso debitore intrafido non era affatto oggetto di apposita pattuizione e quello extrafido (per eccezionale e transitorio scoperto di conto) risultava individuato esclusivamente per relationem con riferimento al top rate di volta in volta vigente oltre CMS, dove il rinvio al top rate non soddisfa la condizione posta dall'art. 1284 co 3 c.c. che richiede, ai fini della determinabilità, che il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca (cfr. Cass. n. 17110 del 2019).

Non potrebbe a ciò supplirsi, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, mediante l'invio, ad opera dell'istituto, della comunicazione del 28/06/1996, con cui, peraltro con decorrenza retroattiva, erano stati modificati (tra l'altro e per quanto di rilievo) gli interessi passivi, neppure alla luce della riserva in capo alla banca della facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole alla cliente, le condizioni applicate nei termini di legge, posto che, aderendo a simile ragionamento, si finirebbe per rimettere la decisione del tasso da applicarsi non già all'accordo delle parti bensì a una valutazione potestativa della banca.



Per analoghe considerazioni, stante la nullità della relativa previsione per indeterminatezza e indeterminabilità, e diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte appellata, non può applicarsi il tasso per sconfinamenti extrafido (dapprima in ragione del 19,50% e poi dell'11%), a tacere del fatto che, come ben evidenziato dal Ctu dot. ████████ nella relazione a sua firma, all'esame dei conti correnti, il tasso del 19,50% non risulta mai essere stato concretamente applicato dalla banca e che l'evoluzione del conto corrente n. 732 ed il suo ricalcolo danno conto, a ben vedere, di plurime e ricorrenti situazioni di saldi extra-fido che non paiono essere né eccezionali né, di fatto, transitorie, in quanto ripetutesi sistematicamente (laddove i tassi di cui si discute si riferiscono non già a situazioni di extra-fido in senso stretto ma alla ricorrenza di un "eccezionale, transitorio scoperto di conto").

Ne consegue che, in assenza di valida clausola che giustifichi l'applicazione di interessi ultralegali, (avendo parte attrice, assolvendo l'onere cui era tenuta, prodotto il contratto da cui si evince l'omessa pattuizione), dev'essere dichiarata la nullità degli addebiti, in relazione al conto corrente ordinario, per interessi ultralegali, addebitati in violazione dell'art. 1284 c.c.

Sul motivo di appello sub ii)

La censura con cui parte appellante ha lamentato l'inutilizzabilità dei due contratti del 25/9/2007, siccome prodotti tardivamente e ha chiesto che, ove ritenuti ammissibili, fossero utilizzati solo per il c/c n. 215 e non per gli altri oggetto di causa, è parzialmente fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.



Intanto, la circostanza che la produzione fosse avvenuta per la prima volta con la terza memoria 183 co.6 cpc non rende i documenti inutilizzabili, avuto riguardo, da un canto, alla tempestività delle produzioni ben potendo qualificarsi in termini di prova contraria e d'altro canto alla circostanza che era stato, a ogni modo, emesso nei confronti della banca un ordine di esibizione su istanza della controparte.

Ciò posto, in relazione al contratto di anticipi su crediti maturati e maturandi assistiti da domiciliazione datato 25/09/2007 relativo al c/c di regolamento n. 5/9n (conto anticipi) – affidamento di euro 300.000- non è stata comprovata la riconducibilità di esso ad alcuno dei rapporti dedotti in giudizio.

A questo proposito giova rilevare che è stato acclarato (e ne è stato dato atto nella sentenza impugnata) che, per quanto attiene ai contratti, la società correntista si era attivata nel richiedere la consegna dei contratti stipulati con la banca, che non aveva dato riscontro a tale richiesta, tanto che, con ordinanza del 16/02/2016, era stata ordinata l'esibizione dei conti anticipi nn 256, 215, 795, 990 (il c/c n 732, unitamente a tutti gli estratti conto, era stato invece depositato dall'attrice). Può, quindi, dirsi che, da una parte, l'attrice avesse assolto l'onere probatorio cui era tenuta, mediante la produzione degli estratti conto e del contratto in suo possesso e con la richiesta alla banca della documentazione mancante e dell'ordine di esibizione in giudizio, mentre l'istituto di credito, sul quale incombeva, a quel punto, l'onere di provare la valida conclusione, in forma scritta, del negozio, non lo ha interamente assolto, non essendo dimostrata la riconducibilità del contratto di anticipi datato 25/09/2007 relativo al c/c di regolamento n. 5/9n ad alcuno dei rapporti per cui è giudizio.



Invece, quanto al contratto di anticipo su crediti maturati e maturandi assistiti da cessione, datato 25/09/2007, con cui la banca aveva concesso un affidamento di ammontare massimo di euro 500.000 nessuna contestazione, da parte dell'appellante, è sorta in relazione al fatto che esso riguardasse il c/c 4/93 ossia il c/c n. 215 [REDACTED] (ex 65011093 [REDACTED]) per cui è giudizio.

Conseguentemente, e conformemente a quanto, in subordine, domandato dalla difesa dell'appellante, tali convenzioni potranno essere utilizzate esclusivamente con riferimento al conto anticipi 215 (appello, pag. 2: "ragion per la quale, se anche dovesse ritenersi tempestivo il deposito di detti documenti, devono ritenersi utilizzabili solo per il c/c n. 215 e non per gli altri oggetto di causa.").

2. Sul motivo di appello sub iii)

Non è condivisibile il rilievo con cui l'appellante ha sostenuto che i conti anticipi per cui è causa non fossero dipendenti dal c/c ordinario, ma avessero una piena autonomia, tanto che in essi maturerebbero e sarebbero annotati a debito interessi e commissioni, ragion per cui il ricalcolo di detti interessi e commissioni dovrebbe avvenire all'interno del c/c ove sono generati e annotati a debito, mediante storno degli stessi, ricalcolo e riaddebito nella misura ricalcolata dal CTU. Parte appellante, sulla scorta di tale assunto, pretenderebbe che ogni c/c venga ricalcolato separatamente, con ricalcolo delle commissioni, spese, interessi attivi e passivi, avendo ogni conto una propria autonomia, e potendo, a seguito del ricalcolo, generare anche interessi attivi quale conseguenza legale della mancata pattuizione in forma scritta di un tasso creditore.

Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, attraverso la ctu espletata nel presente grado di giudizio è emerso, "con riferimento ai rapporti tra il conto



corrente e i conti anticipi, che: l'operatività dei rapporti oggetto della consulenza si è sviluppata mediante utilizzo di un conto corrente "ordinario" e quattro diversi "conti anticipi", al primo collegati. In particolare, le competenze trimestrali liquidate su questi ultimi, addebitate con valuta l'ultimo giorno del trimestre, venivano volturate, con una scrittura di storno, di pari valuta, sul conto corrente di regolamento" (vd. relazione del Ctu dott. [REDACTED], pag. 25).

Sulla scorta di quanto precede il Ctu ha evidenziato che "le competenze dei conti anticipi (essendo esse immediatamente stornate al conto ordinario) sono ininfluenti nello sviluppo di quei conti e che il regime di capitalizzazione trimestrale si concretizza effettivamente solo nel conto ordinario.

(...). Del resto, ad esempio, il contratto (del 24/9/2007) relativo al conto anticipi 215 non prevede una clausola di capitalizzazione specifica ma che gli interessi siano "liquidati sul conto anticipi e successivamente volturati sul conto corrente di regolamento". La capitalizzazione, di fatto, può avvenire soltanto nel conto ordinario" (relazione di ctu, pag. 27). Conseguentemente, in maniera esente da censure l'ausiliare ha provveduto, a partire dal 15/1/2001, alla capitalizzazione trimestrale (nel conto ordinario) delle competenze maturate nei conti anticipi. Quanto agli interessi attivi e fermo restando il collegamento tra conto corrente ordinario e conti anticipi, si rimanda a quanto più diffusamente infra (paragrafo 3).

3. RIDETERMINAZIONE DEL SALDO – ADDEBITI ILLEGITTIMI

Sulla scorta della documentazione versata in causa, è dato, dunque, ricavare che:



con riferimento al conto corrente ordinario 732, disciplinato dal contratto del 3/04/1996, di nuovo sottoscritto fra le parti in data 15/01/2001 e poi in data 4/05/2001, nessuna valida clausola è presente che giustifichi l'applicazione di interessi ultralegali;

con riferimento al conto anticipi 256 (ex 591 [REDACTED]), la lettera di concessione affidamenti del 17 luglio 1998 non prevede alcuna condizione economica;

con riferimento al conto anticipi 215 (ex 493 ed ex 65011093 [REDACTED]) la lettera di concessione affidamenti del 17 aprile 2000 non prevede alcuna condizione economica;

sempre con riferimento al conto anticipi 215, si applicheranno, a far data dal 25/9/2007, le condizioni di cui ai due contratti di anticipo su crediti prodotti con la terza memoria 183 co. 6 cpc nell'interesse della banca;

nessun contratto risulta essere stato stipulato per i conti anticipi 795 e 990.

Sulla scorta di quanto precede, in difetto di prova di una valida pattuizione scritta, va, dunque, dichiarata, sia in relazione al conto corrente che in relazione ai conti anticipi, la nullità degli addebiti:

- per interessi ultralegali, addebitati in violazione dell'art. 1284 c.c., con la precisazione che in relazione al conto anticipi 215, a far data dal 25/9/2007, in forza delle convenzioni intervenute per tale conto, andranno computati gli interessi al tasso debitore Euribor 3 mesi + 3,3 p.p.;
- per interessi anatocistici sino alla data del 15/1/2001, addebitati in violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR 9.2.2000 (sul punto vedi in particolare Cass. n. 23852/20 secondo cui "In ragione della pronuncia di incostituzionalità



dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”);

- per commissioni e spese non contemplate da una valida pattuizione scritta.

In ossequio a tali principi e conformemente ai criteri indicati nell'ordinanza in data 24/3/2022, con cui questa Corte ha disposto nuova consulenza tecnico-contabile, il Ctu, investito della rideterminazione del saldo dei rapporti bancari dedotti in giudizio, ha proceduto al ricalcolo con le modalità in appresso riportate.

In particolare, la ricostruzione è avvenuta, fino al 15/1/2001 (data della nuova sottoscrizione del contratto relativo al conto ordinario, con la modifica delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale):

- espungendo, dal conto ordinario, interessi e spese su quel conto maturate, unitamente alle competenze trasferite dai conti anticipi (prive di impatto sul saldo di quel conto e gravanti, di fatto, sul solo conto ordinario);
- applicando, ai saldi del conto ordinario e a quelli dei conti anticipi, il tasso legale; senza capitalizzazione trimestrale (nel conto ordinario);



- calcolando (nel conto ordinario) gli interessi attivi al tasso dello 0,50%, indicato nelle pattuizioni sottoscritte il 3/4/1996.

Dal 15/1/2001 (per effetto della valida clausola anatocistica contenuta nel citato documento) il ricalcolo è avvenuto:

- capitalizzando nel conto ordinario (appunto alla data del 15/1/2001) le competenze ricalcolate fino a quel momento (anche quelle dei conti anticipi);
- continuando a eliminare, successivamente, trimestre per trimestre, le competenze addebitate, incluse le competenze trasferite dai conti anticipi;
- applicando il saldo legale, sia sui saldi del conto ordinario che quelli dei conti anticipi, con capitalizzazione trimestrale (sul conto ordinario);
- calcolando gli interessi attivi al tasso dello 0,50%.

Dunque, gli interessi e spese maturati nei conti anticipi, e "girocontati" al conto ordinario (e quindi senza impatto sul saldo degli stessi conti anticipi), sono stati eliminati dal ricalcolo del saldo di quest'ultimo, su cui effettivamente hanno gravato.

Dal 25/9/2007, in forza delle convenzioni intervenute per il conto n. 215, la metodologia di computo sopra descritta è stata variata, provvedendo, per quel conto, al computo degli interessi al tasso debitore Euribor 3 mesi + 3,3 p.p., includendo le spese pattuite in contratto e la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle commissioni non espressamente pattuite (vd. relazione di ctu a firma dott. [REDACTED] pagg.26-27).

Inoltre, nel saldo rideterminato sono stati correttamente calcolati gli interessi attivi, che concorrono al calcolo della liquidazione di chiusura (cfr. Cass. Civ. n.



31187/18), come naturale effetto del procedimento di rideterminazione una volta che il conto è divenuto attivo.

4. Individuazione delle poste solutorie prescritte

Nell'individuazione delle poste solutorie prescritte, il Ctu dott. [REDACTED] in ossequio al quesito formulato da questo collegio sulla scorta del principio espresso dalla Suprema Corte (n. 9141/20), ha provveduto - per il periodo anteriore al 22 aprile 2005 (decennio dalla notifica dell'atto di citazione) e previa eliminazione di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e determinazione del passivo del correntista ("saldo rettificato")- alla rideterminazione del saldo disponibile alla data di ogni singola rimessa, stabilendo se, in caso di affidamento, esso rientrasse nella provvista o la eccedesse; ha attribuito natura solutoria alla (sola) quota di ciascun versamento che ha ridotto il saldo extra-fido; ha accertato, per ciascuna rimessa con funzione solutoria, come sopra individuata, le somme indebitamente conteggiate fino al giorno precedente la stessa rimessa bancaria, intendendo per tali le sole competenze maturate sul saldo extrafido (sulla base delle indicazioni desumibili dalle liquidazioni trimestrali dei conti scalare); ha individuato, per ogni parte di rimessa con natura solutoria, la quota ripetibile, considerando che, se la somma indebita è superiore alla rimessa (o alla parte di essa avente natura solutoria), l'importo ripetibile è quest'ultimo e se la somma indebita è inferiore alla rimessa (o alla parte di essa) avente natura solutoria, l'importo ripetibile è il primo; dalla somma complessiva indebitamente addebitata al correntista ha, infine, detratto i pagamenti prescritti.



Con particolare riferimento, poi, alle rimesse effettuate sui conti anticipi, il consulente ha osservato che non è prospettabile l'ipotesi di rimesse solutorie specificamente riferite ai conti anticipi (e quindi, in ipotesi, da calcolarsi in quei conti), considerato che le competenze del conto anticipi sono trasferite trimestralmente al conto ordinario e quindi una ipotetica rimessa solutoria non troverebbe competenze da pagare.

Con l'ulteriore, seguente, precisazione che "la natura solutoria delle relative operazioni ricorre anche nell'ipotesi in cui gli accreditamenti provengano, sotto forma di rimesse e come giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario. L'ipotesi, dunque, è quella di considerare fra le "rimesse solutorie" (a "riduzione" dei saldi extrafido sul saldo "rettificato") tutti i versamenti/accrediti sul solo conto ordinario che comportino uno spostamento patrimoniale (per riduzione dell'extrafido) in favore della banca, compresi i giroconti da un conto all'altro originati dalle anticipazioni concesse per la presentazione di fatture/titoli di credito da parte del cliente" (vd. relazione di ctu, pag. 33).

5. Riforma della sentenza impugnata e spese di lite

Ciò posto, questa Corte condivide la rettifica operata dal Ctù ai conti dedotti in giudizio per la sua correttezza, esaustività e aderenza ai quesiti - rettifica che restituisce un saldo pari a euro 500.698,46 (al netto delle poste solutorie prescritte) a favore della società correntista-.

Tutto ciò premesso, l'appello dev'essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, la domanda attrice, in riforma, nei corrispondenti termini, della sentenza appellata, deve trovare parziale accoglimento con conseguente condanna di [REDACTED] al pagamento, a titolo di ripetizione dell'indebito, in



favore dell'appellante, della somma di euro 334.727,29 (500.698,46 - 165.971,17), al netto di quanto già corrisposto in via definitiva dalla banca all'esito della sentenza di primo grado e come domandato dall'appellata.

In considerazione del criterio della soccombenza, la parte appellata dev'essere condannata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione indeterminabile - complessità media-.

Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) accoglie per quanto di ragione l'appello avverso la sentenza n. 849/2021 del Tribunale di Sassari e, per l'effetto, condanna di [REDACTED] al pagamento, per le causali di cui alla parte motiva, in favore dell'appellante, della somma di euro 334.727,29, al netto di quanto già corrisposto in via definitiva dalla banca all'esito della sentenza di primo grado;
- 2) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro 1.713,00 per spese, euro 10.860,00 per compensi del primo grado, nonché euro 2.556,00 per spese, euro 12.156,00 per compensi del presente grado, oltre spese generali (15%), iva e cpa, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario;
- 3) pone definitivamente a carico dell'appellata le spese delle c.t.u.



Così deciso in Sassari, il 14/6/2024

La Presidente

Dott. Ssa [REDACTED]

La Consigliera est.

Dott. Ssa [REDACTED]

